

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2021, n. 94

**Regolamento del sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014, approvato con deliberazione 30 luglio 2020, n. 53. Correzione di errore materiale.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) che, in particolare:

- all'articolo 4, prevede l'istituzione delle riserve naturali regionali che perseguono, tra l'altro, le finalità individuate all'articolo 1, comma 3, della l. 394/1991;
- agli articoli 49 e 50, riporta rispettivamente la disciplina del regolamento delle riserve e le relative modalità di approvazione e di pubblicazione;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) che ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di aree protette e di tutela della biodiversità dapprima esercitate dalle province;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) che all'articolo 21 prevede:

- al comma 1, che si possa procedere mediante un'unica deliberazione all'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, purché non comportante conseguenze sulle discipline, oppure alla correzione di errori materiali in essi contenuti;
- al comma 2, che la deliberazione di aggiornamento o correzione di errori materiali di cui al comma 1, il cui avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), sia trasmessa ai soggetti istituzionali richiamati;

Richiamato che l'area umida del Padule di Fucecchio è interessata dalle Riserve naturali ora regionali del “Padule di Fucecchio” (RPMI01 ed RPPT01), istituite ai sensi della previgente l.r. 49/1995 rispettivamente dalle Province di Firenze e Pistoia, entrambe funzionalmente connesse dal punto di vista ambientale e della biodiversità

con la Riserva Naturale “Lago di Sibolla” (RPLU01) istituita dalla Provincia di Lucca;

Dato atto che dette riserve, con le relative aree contigue, costituiscono un unico “sistema delle aree umide” peraltro già riconosciuto e tutelato ai sensi di accordi internazionali quali IBA e RAMSAR e che lo stesso territorio è interessato dalla presenza dei siti della Rete Natura 2000: SIC-ZPS - Padule di Fucecchio (IT5130007), SIC-ZPS - Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone (IT5140010), SIC - Lago di Sibolla (IT5120018);

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2020, n. 53 (Approvazione del regolamento del sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” -FI e PT- e “Lago di Sibolla” -LU- e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014) che, in considerazione della necessità di una gestione unitaria delle riserve considerate ha approvato un regolamento unico per le tre riserve che ne disciplina in modo unitario gli aspetti amministrativo-gestionali, senza intervenire sui contenuti di pianificazione e localizzativi già vigenti in base ai relativi precedenti regolamenti, semplicemente sussunti nello strumento di cui si tratta, e riporta la perimetrazione definitiva delle riserve stesse e delle aree contigue;

Richiamato l'iter istruttorio propedeutico all'approvazione del regolamento unico;

Preso atto che all'allegato B della del.c.r. 53/2020, l'articolo 13 “Disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo-Attività vietate” del capo II “Disciplina delle aree contigue” del regolamento, al comma 1, lettera p), nel vietare il sorvolo, secondo quanto previsto, al fine di salvaguardare attività in essere sul territorio consente “... le operazioni necessarie al decollo e all'atterraggio nell'aviosuperficie “Generale da Barberino” in località Botteghe nel Comune di Fucecchio...” omettendo, per mero errore materiale, l'ulteriore richiamo alle attività di APR/aeromodellismo del campo di volo “I salici”, nei Comuni di Fucecchio e di Cerreto Guidi, gestito dall'associazione GAE - Gruppo Aeromodellisti Empolese – attiva sul territorio da lungo tempo;

Considerato, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento e tenuto conto che l'attività era già presente nell'area contigua, di dover avviare all'omesso richiamo al campo di volo “I salici” alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 13 “Disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo -Attività vietate”, capo II “Disciplina delle aree contigue”, del regolamento di cui all'allegato B della del.c.r. 53/2020, che comporta il blocco di attività altrimenti consentite con possibili ricadute, anche di tipo economico, collegate alla fruizione turistica e agli usi

ricreativi del territorio, previsti quali tematiche e obiettivi prioritari del regolamento unico del Sistema delle riserve;

Ritenuto di dover integrare il testo della disposizione di cui si tratta con il richiamo espresso al campo di volo "I salici" nei Comuni di Fucecchio e di Cerreto Guidi, in applicazione del riportato articolo 21 della l.r. 65/2014;

Ritenuto opportuno, pertanto, riformulare la lettera p), comma 1, dell'articolo 13 "Disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo-Attività vietate", capo II "Disciplina delle aree contigue", del regolamento di cui all'allegato B della del.c.r. 53/2020, come di seguito riportato:

"Art. 13 - Disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo - Attività vietate

1. In tutta l'Area contigua è vietato:

p) il sorvolo da parte di qualsiasi tipo di velivolo, mezzo aereo, drone o aereomodellismo, a quota inferiore a 150 m, fatte salve le finalità di soccorso ed emergenza, le operazioni necessarie al decollo e all'atterraggio nell'aviosuperficie "Generale da Barberino" in località Botteghe nel Comune di Fucecchio, le attività di APR/aeromodellismo del campo di volo "I salici", nei Comuni di Fucecchio e di Cerreto Guidi, come riconosciute da ENAC con nota protocollo 23/08/2018-0092135 - P, nonché i casi previsti nell'ambito di progetti di conservazione autorizzati dall'Ente gestore;"

#### DELIBERA

1. di integrare, ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 65/2014, per le motivazioni riportate in premessa, il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" (FI e PT) e "Lago di Sibolla" (LU) e relative aree contigue, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2020, n. 53, con il richiamo espresso, all'articolo 13 della "Disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo - Attività vietate", al campo di volo "I salici" nei Comuni di Fucecchio e di Cerreto Guidi;

2. di riformulare, pertanto, la lettera p) del comma 1 dell'articolo 13 della "Disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo - Attività vietate", capo II "Disciplina delle aree contigue", del regolamento di cui all'allegato B della del.c.r. 53/2020, come di seguito riportato:

"Art. 13 - Disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo - Attività vietate

1. In tutta l'Area contigua è vietato:

p) il sorvolo da parte di qualsiasi tipo di velivolo, mezzo aereo, drone o aereomodellismo, a quota inferiore a 150 m, fatte salve le finalità di soccorso ed emergenza, le operazioni necessarie al decollo e all'atterraggio nell'aviosuperficie "Generale da Barberino" in località Botteghe nel Comune di Fucecchio, le attività di APR/

aeromodellismo del campo di volo "I salici", nei Comuni di Fucecchio e di Cerreto Guidi, come riconosciute da ENAC con nota protocollo 23/08/2018 -0092135 - P, nonché i casi previsti nell'ambito di progetti di conservazione autorizzati dall'Ente gestore";

3. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di provvedere agli adempimenti previsti dalla l.r. 65/2014 ed in particolare dall'articolo 21, comma 2, trasmettendo la deliberazione di correzione di errori materiali, il cui avviso è pubblicato sul B.U.R.T., ai soggetti istituzionali richiamati all'articolo 8, comma 1, della medesima l.r. 65/2014.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

*Il Presidente*  
Stefano Scaramelli

#### DELIBERAZIONE 27 ottobre 2021, n. 95

**Associazione Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Musicale Tempo Reale. Consiglio direttivo. Nomina di un componente.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo statuto dell'Associazione Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Musicale Tempo Reale, di seguito denominata "Associazione", alla quale aderisce, tra gli altri, la Regione Toscana;

Visto l'articolo 7 dello statuto dell'Associazione, il quale prevede che il Consiglio direttivo sia composto da un numero minimo di tre membri, nominati uno per ciascuno dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e dalla Provincia di Firenze, fino ad un massimo di cinque membri, di cui due eletti dall'Assemblea, e duri in carica quattro anni;

Preso atto che il Consiglio direttivo dell'Associazione è scaduto il 6 ottobre 2021;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di un componente del Consiglio direttivo dell'Associazione al fine di consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;